

STATUTO

I MONELLI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA ISONZO 71

Numero REA: LT - 162056

Codice fiscale: 02317650592

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2007 - Statuto completo	2
--	---



Antonio Fuccillo
NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 7.930 DI RACCOLTA	
STATUTO	
TITOLO I	
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
ARTICOLO 1 (Costituzione, denominazione, sede)	
E' costituita, con sede nel Comune di Latina (LT), la società cooperativa sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente, denominata "I MONELLI Cooperativa Sociale".	
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
Le modificazioni dell'indirizzo sociale, all'interno dello stesso comune, dovranno essere comunicate dagli amministratori con iscrizione nel Registro delle Imprese. La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
La cooperativa sarà iscritta, a cura degli amministratori, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512, comma secondo, c.c..	
ARTICOLO 2 (Durata)	
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	

	ARTICOLO 3 (Attività mutualistica - Scopo - Oggetto)	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. A e lett. B, della	
	legge n. 381 dell'8 novembre 1991, la cooperativa ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo	
	scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di	
	lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali a persone svantaggiate, così come	
	definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La cooperativa opera secondo i principi della mutualità	
	previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14	
	dicembre 1947, e precisamente:	
	a) non potrà procedere alla distribuzione di dividendi in	
	misura superiore ad un tasso ragguagliato all'interesse	
	massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo e, comunque, in misura superiore ai limiti	
	stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione	
	per usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	

	c) non potrà procedere alla distribuzione delle riserve fra i	
	soci durante la vita sociale;	
	d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio	
	sociale, dedotti soltanto il capitale versato e i dividendi	
	eventualmente maturati, sarà destinato ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La società, senza finalità speculative, si propone lo scopo	
	del miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali	
	ed economiche dei soci. La cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. La	
	finalità della società è quella di operare a favore delle	
	fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o	
	svantaggio o comunque dei cittadini in genere, avendo quali	
	obiettivi:	
	a) La realizzazione di servizi per bambini e le loro famiglie	
	1. La realizzazione di servizi per adolescenti e giovani	
	2. La realizzazione di servizi per anziani	
	3. La realizzazione di servizi per soggetti portatori di	
	handicap o soggetti svantaggiati;	
	4. La realizzazione di servizi di formazione, orientamento	
	e informazione per giovani e adulti.	
	Operando secondo principi di solidarietà personale e di	
	gruppo a servizio delle categorie più deboli, si ispira ai	

	principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno e	
	in rapporto ad essi agisce. A tale scopo potranno essere	
	poste in essere tutte le attività idonee al conseguimento di	
	detto fine mediante le forniture di servizi alle imprese,	
	istituti ed enti pubblici e privati, quali, in via	
	enunciativa ma non tassativa:	
	1 La realizzazione e la gestione di spazi aperti e chiusi	
	per bambini;	
	2 La realizzazione e la gestione di spazi per adolescenti;	
	3 La realizzazione e la gestione di servizi ricreati ed	
	educativi per il tempo libero per minori, giovani, anziani,	
	disabili;	
	4 La realizzazione e la gestione di centri	
	socio-riabilitativi e delle comunità - alloggio per disabili	
	1 La realizzazione e la gestione di servizi di comunità e	
	di accoglienza per i disabili privi di sostegno familiare,	
	nonché l'erogazione delle prestazioni di sostituzione	
	temporanea delle famiglie;	
	2 La realizzazione e la gestione di strutture	
	residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità	
	sociali;	
	3 La realizzazione e la gestione di centri di accoglienza	
	residenziali o diurni a carattere comunitario;	
	4 La realizzazione e la gestione di laboratori	
	(artigianali, culturali, teatrali, sportivi, didattici,	

	informatici);	
5	svolgere attività culturali nell'ambito delle arti	
	visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della	
	comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche	
	sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;	
6	Attività socio-educative e assistenziali sul	
	territorio;	
7	Sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti;	
8	Servizi formativi ed informativi di sostegno alla	
	genitorialità anche attraverso la promozione dei gruppi di	
	mutuo-aiuto tra le famiglie;	
9	Servizi di sollievo, per affiancare nella	
	responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in	
	particolare i componenti più impegnati nell'accudimento	
	quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero	
	per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante	
	l'orario di lavoro;	
10	La realizzazione e la gestione di strutture ricettive	
	per soggiorni di vacanza per minori, anziani, disabili,	
	adulti e cittadini in genere nell'ambito dello sviluppo del	
	turismo sociale, nonché la realizzazione e la gestione di	
	centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti	
	la pratica di attività sportive anche a livello agonistico,	
	attività ricreative e culturali;	
11	Potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla	

	socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale;	
	12 promuovere e gestire centri di aggregazione sociale,	
	educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con	
	annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti	
	e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il	
	benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,	
	delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	13 organizzare e allestire spazi per la diffusione, la	
	distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari	
	naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali	
	e/o dalla filiera del commercio equo e solidale, nonché	
	prodotti di artigianato locale ed internazionale;	
	14 Attività di animazione sia invernale che estiva,	
	attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia	
	funzionale allo scopo nell'ambito di un più ampio recupero	
	dei soggetti svantaggiati o socialmente a rischio (es.	
	attività psicomotorie) e dei cittadini in genere;	
	15 Organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi,	
	culturali, turistici e ricreativi, in genere mediante anche	
	l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di	
	palestre, biblioteche quant'altro possa contribuire al	
	miglioramento della salute fisica e psichica ed alla	
	elevazione intellettuale e morale dei soggetti;	
	16 promuovere il turismo responsabile, ideando,	
	organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o	

	viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a	
	luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e	
	naturalistico, storico, politico o economico o sociale;	
	17 Consulenza psicologica, pedagogica e sostegno	
	psicologico;	
	18 Realizzare e gestire uno sportello informativo, di	
	ascolto e orientamento rispetto alle problematiche del mondo	
	giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il	
	lavoro, la scuola, la formazione professionale, le	
	problematiche sociali, i servizi sociosanitari ed educativi	
	presenti sul territorio, l'obiezioni di coscienza, il	
	volontariato, la vita culturale (locale e nazionale), il	
	servizio civile (nazionale ed internazionale);	
	19 Dare vita ad un'attività specifica di stampa e	
	informazione anche attraverso la costituzione di testate	
	giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti	
	internet, cd-rom, pubblicazioni anche multimediali interenti	
	agli scopi sociali o ai servizi offerti, il tutto nel	
	rispetto e nei limiti dettati dalle leggi vigenti del settore;	
	20 Promuovere e favorire la formazione professionale sia	
	dei cittadini in genere che dei propri soci anche in	
	collaborazione con altri enti o associazioni tramite	
	conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici,	
	psicologici, culturali e sanitari allo scopo di un più alto	
	livello culturale;	

	21 Organizzare corsi di formazione professionale e	
	attività di assistenza tecnica rivolta ai disabili e ai	
	soggetti di cui allo scopo sociale;	
	22 svolgere attività di produzione, pubblicazione e	
	diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e	
	informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli	
	inerenti l'oggetto sociale;	
	23 realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e	
	di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di	
	intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante	
	pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti	
	multimediali;	
	24 promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso	
	l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre,	
	concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti,	
	conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival,	
	esposizioni e altri momenti di aggregazione;	
	25 promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra	
	indicati;	
	26 acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da	
	abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le	
	iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi	
	che possono essere soci della cooperativa;	
	In ordine al raggiungimento dei fini sociali la società potrà	

	acquistare, vendere e gestire locali e macchinari,	
	raccogliere la pubblicità presso i commercianti, nonché	
	promuovere ogni altra iniziativa idonea.	
	La società, in particolare, potrà assumere personale	
	dipendente tra non soci ed avvalersi dell'ausilio di	
	collaboratori esterni e di volontari .	
	La cooperativa potrà avvalersi di provvidenze e contributi	
	stabiliti dallo Stato, enti locali, enti pubblici e privati	
	ed organizzazioni sopranazionali cui partecipa l'Italia.	
	Essa potrà inoltre accettare contributi da chiunque erogati,	
	comprese donazioni, eredità e legati.	
	La società potrà prendere parte ai pubblici appalti.	
	La società potrà assumere, in via strumentale e non	
	prevalente, partecipazioni e/o interessenze in altre società	
	aventi scopi analoghi, complementari ed affini e potrà	
	compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie,	
	industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari,	
	necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della norma di cui alla legge n. 197 del 1991.	
	TITOLO II	
	ARTICOLO 4 (Soci - Strumenti finanziari)	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri	

	attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a	
	quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	In deroga a quanto precede possono essere ammessi anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma	
	comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	
	svolta nella cooperativa;	
	b) soci volontari, che prestano l'attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91. Il numero dei soci volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai	
	sensi della citata legge n. 381/91.	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il	

	principio della parità di trattamento.	
	ARTICOLO 5 (Strumenti finanziari)	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 6 (Modalità di ammissione dei soci)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	
	c) il numero delle quote, del valore di 50 (euro cinquanta)	
	cadauna, che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo	
	ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite	
	massimo fissato dall'articolo 2525 del codice civile;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 4 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	

	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui	
	all'articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione	
	potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli	
	amministratori, entro 60 (sessanta) giorni, devono motivare	
	il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella	
	relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di	
	ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere	
	all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al	
	ricorso è inappellabile (articolo 2528 del codice civile).	
	ARTICOLO 7 (Obblighi dei soci)	
	Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al	
	successivo punto d), se e nella misura stabilita	
	dall'assemblea dei soci, e sottoscrivere le quote di cui al	
	precedente articolo 6; sono, pertanto, obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 8 (Divieti ai soci)	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative o associarsi a società che perseguono	
	identici scopi sociali o che comunque esplicino attività	
	concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	ARTICOLO 9 (Recesso - Decadenza - Esclusione dei soci)	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 10 (Recesso)	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	

	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	
	proseguono, e il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario (articolo 2532 del codice civile).	
	ARTICOLO 11 (Decadenza dei soci)	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	

	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza,	
	limitatamente al socio, ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12 (Esclusione del socio)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del	
	codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al	

	Tribunale competente per territorio entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 13 (Deliberazioni di esclusione e decadenza dei soci)	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	devono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della cooperativa.	
	ARTICOLO 14 (Diritti dei soci decaduti, esclusi, receduti)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non	
	capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d)	
	ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le	
	perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote	
	possedute, e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	

	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il consiglio di amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la	
	società ed i soci, dilazionare il rimborso, fino a cinque	
	anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate,	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un	
	rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera	
	sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con	
	decisione inappellabile.	
	ARTICOLO 16 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta	
	giorni indicati rispettivamente nel precedente articolo 14.	

	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva,	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	TITOLO III	
	ARTICOLO 17 (Trattamento dei soci)	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato tra i soci il principio	
	della parità di trattamento (articolo 2516 del codice civile).	
	ARTICOLO 18	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale.	
	Il regolamento di cui al comma precedente verrà redatto	

	dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI	
	TITOLO IV	
	ARTICOLO 19 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di	
	euro 50 (euro cinquanta).	
	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi	
	di gestione di cui all'articolo 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie, formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	del valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	ARTICOLO 20	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 21 (Vincoli su quote e prelazione)	
	Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2530 del	
	codice civile e con le modalità previste nel medesimo	
	articolo.	
	ARTICOLO 22 (Esercizi sociali)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

	provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve	
	essere presentato, per l'approvazione da parte dell'assemblea	
	dei soci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, con criteri di oculata prudenza ed applicando le	
	norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio,	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società, nonché quanto altro	
	richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	

	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche	
	ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge	
	16 dicembre 1977 n. 904;	
	b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5	
	del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive	
	modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria (si	
	applica il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220). In difetto di	
	adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del	
	Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori, nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo, il dividendo	

	erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	
	quote da questi ultimi detenute;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato	
	dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili	
	stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra,	
	l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote	
	della società con le modalità previste all'articolo 2529 del	
	codice civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei	
	soci lavoratori, nel tassativo rispetto delle previsioni del	
	3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601	
	e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 n. 278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	

	approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di	
	fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).	
	ARTICOLO 23 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci, a titolo di ristorno, sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni e agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento	
	delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o	
	ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale,	

	sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni, la società potrà deliberare (in caso di	
	ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO V	
	ARTICOLO 24 (L'assemblea dei soci)	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a	
	mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, nonché da	
	affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni	
	prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata,	
	sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi	
	(telefax, e-mail), sempre che sia provato che il socio ne	
	abbia avuto ricezione.	

	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può	
	curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante	
	altri mezzi di comunicazione, quali: pubblicazione sugli	
	organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo	
	o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti, o consta che siano informati, tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 25 (Assemblea)	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	

	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni o, eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio devono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della cooperativa e devono essere	
	dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione	
	integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale, se costituito, o da almeno un terzo dei	
	soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa e sulla nomina e i poteri dei	
	liquidatori.	

	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo,	
	sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei	
	liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 27	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	della alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di due soci.	

	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei	
	casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno un'assemblea separata	
	funzionante a norma dell'articolo 2541 del codice civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni	
	dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto, si applicano le regole di cui agli	
	articoli 2538 e seguenti del codice civile, integrate da	
	quelle previste per l'assemblea nelle società a	
	responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal presidente del consiglio d'amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	

	redatto da un notaio.	
	ARTICOLO 30 (Organo amministrativo)	
	Il consiglio di amministrazione si compone di tre consiglieri.	
	I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono	
	essere nominati amministratori. La maggioranza degli	
	amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni, i	
	suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in	
	cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba	
	applicare la normativa dettata per le S.p.A.. In tal caso,	
	gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti	
	per la loro attività collegiale.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio	
	sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere	
	specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice	
	presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte che si rende necessario, nonché tutte le volte	

	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non	
	meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo di messo, in modo che i consiglieri e sindaci	
	effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima	
	della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del presidente.	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	La società potrà essere amministrata da un Amministratore	
	Unico.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	ARTICOLO 32	
	Il presidente del consiglio di amministrazione, o	
	l'Amministratore unico, ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte, al vice presidente od a	
	un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad	
	impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al vice presidente.	
	ARTICOLO 33 (Il collegio sindacale)	
	Il collegio sindacale, quando la legge lo impone come	
	obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo	
	nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri	
	effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili.	
	Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il presidente del collegio sindacale sarà nominato	
	dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il	
	dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 34	
	Il collegio sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	

	leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta	
	della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle	
	risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di	
	legge partecipa alle riunioni del consiglio di	
	amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il consiglio di	
	amministrazione e il collegio sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO VI	
	ARTICOLO 35 (Scioglimento e liquidazione)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, ai	
	sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 36	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotti soltanto il capitale sociale effettivamente	

	versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati deve	
	essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione; ove la cooperativa aderisse all'associazione	
	nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5	
	del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive	
	modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. In	
	difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al	
	Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).	
	TITOLO VII	
	ARTICOLO 37 (Controversie - clausola compromissoria)	
	Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, ogni controversia, che potesse sorgere	
	tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori,	
	liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o	
	risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà	
	decisa, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003,	
	da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del	
	Tribunale di Latina su istanza della parte più diligente.	
	Il Presidente del Tribunale di Latina provvederà alla nomina	
	entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.	

	L'accettazione espressa della predetta clausola è condizione	
	di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa	
	da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni	
	relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	ARTICOLO 38 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	ARTICOLO 39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile,	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	TITOLO VIII	

37 di 37